

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 22.4.2021 La Nuova Procedura Civile, 2, 2021



Espressione offensiva a prescindere dalla veridicità dei fatti

L'<u>espressione tacciata di offensività</u> riveste rilievo deontologico "di per sé", cioè a prescindere dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell'esposto.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020 (pubbl. 26.10.2020)

...omissis...

N. 100/16 R.G. RD n. 42/20

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

Presidente
Segretario
Componente
66
"
"
u
и
u
u
u
"
и
"
"
"
u
4
"
u
"
u
"
EE.
u
и

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Sgroi ha emesso la seguente

SENTENZA



La vicenda traeva origine da due esposti depositati presso la segreteria del COA di
Padova in data 31/05/2010 e 15/07/2010 da parte, rispettivamente, dell'Avv.
e del sig. quest'ultimo direttore della sede regionale del Veneto della
società s.p.a., i quali sottoponevano all'attenzione del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Padova alcuni comportamenti tenuti dall'Avv.
Roma, nell'ambito di un contenzioso tra un gruppo di dipendenti della società s.p.a.,
tutelati dall'incolpato, e la stessa società, in relazione ad alcune rivendicazioni retributive
derivanti dal trasferimento dei lavoratori dalla cessata azienda pubblica di trasporto della
provincia di Padova .
Lamentavano, in particolare, gli esponenti che l'Avv.
09/04/2010 dinanzi al Tribunale di Padova – in funzione del giudice del lavoro – un ricorso
ex art. 700 c.p.c. in cui affermava che la società s.p.a. avrebbe posto in essere
comportamenti "con metodi che per i ricorrenti appaiono più consoni alle metodologie
proprie della criminalità organizzata" e che occorreva "evitare che, ancora una volta,
parti resistenti possano tentare di trarre in inganno l'Ill.mo sig. Giudice adito" ed infine "non
resta che ricorrere all'estorsione in danno ai lavoratori".
Rappresentavano gli esponenti poi che, nell'ambito del giudizio ex art. 700 c.p.c.,
l'incolpato aveva prodotto una copia della bozza di un accordo sindacale (riportato anche
nel corpo del ricorso) che "risulta essere frutto di una manipolazione del documento
originale, nel senso che in esso risulta mancante la pagina 4 e, in capo alla pag. 5 risulta
omessa, cancellata e/o coperta la dicitura "dichiarazione congiunta".
Infine, gli esponenti rappresentavano che in data 31/05/2010 l'Avv.
Dott
contenente affermazioni ingiuriose e diffamatorie nei confronti delle parti in causa nonché
la richiesta di un incontro personale con il ridetto giudice chiedendo, altresì, di essere
contattato sulla propria utenza mobile privata.
In data 23/06/2010 veniva recapitata all'incolpato lettera raccomandata contenente
l'informativa in relazione agli esposti di cui sopra.
L'Avv. in data 24/08/2010 depositava deduzioni con allegata documentazione ed il
COA di Padova, con deliberazione del 23/06/2014 disponeva l'avvio del procedimento
disciplinare nei confronti di quest'ultimo dandone comunicazione all'incolpato ed al P.M.
mediante lettera raccomandata in data 10/07/2014.
Con atto di citazione notificato in data 29/07/2014 il COA di Padova disponeva la
comparizione dell'Avv. all'udienza fissata per il 15/09/2014.
Alla predetta udienza l'Avv. compariva assistito dall'Avv.
sollevando eccezioni preliminari.

In particolare, l'incolpato eccepiva: 1) l'inammissibilità dell'esposto per essere asseritamente apocrifa la sottoscrizione del sig. depositata dall'incolpato; 2) il mancato rispetto del termine a comparire per non essere intercorsi giorni trenta tra la notificazione dell'atto di citazione avvenuta in data 29/07/2014 e la prima seduta fissata per il 15/09/2014 dovendo tener conto, ad opinione del ricorrente e del difensore, della sospensione del termine feriale dei termini; 3) la mancata riunione del procedimento oggetto di impugnazione ad altro procedimento pendente nei confronti dell'incolpato; 4) formulava istanza di rinvio del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento disciplinare pendente innanzi al COA di Venezia asseritamente vertente sui medesimi fatti; 5) formulava istanza di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della pubblicazione della sentenza relativa al procedimento disciplinare conclusosi innanzi al COA di Padova nel mese di settembre 2014; 6) formulava istanza di sospensione del procedimento disciplinare ex art. 295 c.p.c. motivata dalla necessità di attendere la decisione della Corte di Appello nella causa relativa al contenzioso tra la s.p.a. e i dipendenti.

Respinte le succitate eccezioni preliminari, il COA territoriale concedeva, comunque, un termine a difesa rinviando la trattazione al 27/10/2014 nel corso della quale l'incolpato chiedeva, preliminarmente, lo stralcio del capo di incolpazione sub A) ritenendo che il COA territoriale avesse già provveduto al riguardo con provvedimento di archiviazione in data 16/11/2009 con la conseguenza che in riferimento a detto capo di incolpazione si sarebbe già formato il cd. giudicato interno. Al riguardo il COA di Padova osservava che i fatti contestati nel ridetto capo di incolpazione sub A) erano riferiti all'anno 2010 ossia ad un periodo successivo rispetto a quello su cui il COA, a dire dell'incolpato, si sarebbe pronunciato nel 2009 ed in relazione ai quali si sarebbe formato il giudicato interno con la consequenza che sarebbe "oggettivamente impossibile che sugli stessi fatti il COA, rectius la sua Commissione Disciplinare, avesse già disposto nel 2009". Alla ridetta udienza, inoltre, veniva escusso come teste l'esponente Avv. ed il procedimento veniva rinviato al 17/11/2014. In tale occasione, escussi i testi richiesti dall'incolpato, la seduta veniva sospesa in ragione di un malore, di natura presumibilmente cardiaca, occorso e rinviata al 18/12/2014. A tale udienza l'incolpato non compariva ed il difensore chiedeva un rinvio allegando documentazione medica. Il COA rigettava detta richiesta di rinvio ritenendo che il certificato prodotto non attestasse un impedimento assoluto ma anzi facesse riferimento ad un'indicazione prognostica di venti giorni di riposo.

Istruito il procedimento disciplinare mediante prova documentale e prova per testi, all'esito della seduta del 18/12/2014, il COA di Padova rinveniva nel comportamento assunto dall'incolpato profili di rilevanza disciplinare relativamente a due delle contestazioni elevate (A e C) e comminava all'Avv. la sanzione della censura. In particolare, quanto al capo A), il COA di Padova riteneva l'incolpato responsabile di aver utilizzato espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti della controparte, non scriminate da esigenze difensive atteso che il compito dell'avvocato è quello di ottemperare le esigenze di dialettica processuale e adempimento del mandato difensivo potendo utilizzare fermezza e toni accesi ma nel rispetto del dovere di correttezza e rispetto che non consentono di trascendere in comportamenti non improntati a prudenza. Quanto al capo C), il COA territoriale riteneva la responsabilità dell'incolpato provata documentalmente in quanto l'Avv. aveva chiesto un incontro con il magistrato giudicante interloquendo con quest'ultimo in merito al procedimento incardinato in assenza della difesa avversaria. In riferimento al capo B), invece, il COA di Padova riteneva non provata la condotta addebitata in considerazione del fatto che un teste escusso aveva affermato di aver consegnato all'incolpato una bozza dell'accordo non completa. La predetta decisione veniva depositata in data 29/12/2014 e notificata il 12/01/2015. Con ricorso tempestivamente depositato, l'Avv. chiedeva al Consiglio Nazionale Forense di dichiarare la nullità della decisione adottata dal COA di Padova per violazione del diritto di difesa e per infondatezza delle censure addebitate. L'Avv. lamentava, in via preliminare, la violazione del diritto di difesa per mancato rinvio dell'udienza e mancata riunione ad altro procedimento disciplinare pendente nei suoi confronti e denunziava un eccesso ovvero sviamento di potere da parte del COA di Padova che avrebbe dovuto trasmettere gli atti al P.M. affinché valutasse l'eventuale infedele patrocinio degli esponenti; nel merito sosteneva la correttezza del proprio operato

DIRITTO

denunciando un disegno persecutorio nei suoi confronti da parte della società s.p.a.

ed ipotizzando una serie di reati posti in essere dalla ridetta società e da altri soggetti.

Il ricorso si appalesa infondato e deve essere rigettato.

L'Avv. ritiene violato il proprio diritto di difesa poiché il COA di Padova ha ritenuto di non concedere un rinvio della seduta disciplinare nonostante la documentazione medica presentata.

Ed infatti, nel corso della seduta del 17/11/2014 l'Avv. era stato colto da un malore ed era stato condotto nel locale nosocomio con i mezzi del 118 allertati dal COA di Padova. Il procedimento veniva rinviato al 18/12/2014. Alla predetta seduta l'Avv. non compariva ed il difensore chiedeva un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'incolpato.

Il motivo è privo di pregio posto che il COA di Padova aveva legittimamente rigettato la richiesta di rinvio essendo la stessa giustificata sulla base di una certificazione medica che conteneva una mera "indicazione prognostica di venti giorni di riposo".

L'impedimento della parte, infatti, affinchè possa ritenersi idoneo a giustificare un rinvio di udienza, deve essere assoluto con ciò intendendosi, come correttamente evidenziato dal COA territoriale, la totale impossibilità della parte di partecipare alla seduta disciplinare per motivi documentalmente dimostrati.

L'impedimento del professionista quindi a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e "lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificazione medica attestante l'assoluto impedimento del professionista stesso a comparire" (CNF, n. 103/2018).

Il ricorrente, poi, censura la decisione del COA di Padova lamentando un eccesso di potere (nella specie viene lamentato uno sviamento di potere) in cui sarebbe incorso il COA stesso che, invece di procedere disciplinarmente nei suoi confronti, avrebbe dovuto sollecitare gli organi competenti per indagare su asseriti reati commessi in danno dei lavoratori assistiti nel contenzioso S.p.a.

Si tratta di una censura non solo formulata genericamente ma anche priva di pregio.

Il COA di Padova, infatti, ha attentamente analizzato e valutato il contenuto del ricorso ex art. 700 c.p.c. e della lettera inviata al giudice del lavoro Dott. nonché la copiosa documentazione prodotta in atti del procedimento disciplinare dal ricorrente giungendo, in riferimento a quest'ultima, all'esito di una attenta disamina, anche ad esprimere un giudizio di "non rilevanza al fine della decisione, poiché sono atti relativi alle varie cause civili e penali che hanno interessato sia i lavoratori assistiti dall'Avv. nel contenzioso con S.p.A. sia l'Avv. medesimo". Il COA di Padova, inoltre, specificava che "sono stati sentiti tutti i testi indicati dalla Difesa (ad eccezione del sig. del quale è stata acquisita la deposizione resa in un altro procedimento disciplinare, d'intesa con la difesa)".

Il COA territoriale, dunque, ha utilizzato il proprio potere al solo fine di svolgere una valutazione deontologica della condotta posta in essere dal ricorrente con ciò espletando il compito allo stesso attribuito dalla legge. Come affermato anche recentemente dalle

SS.UU. della Suprema Corte, si configura un'ipotesi di sviamento del potere nel caso in cui venga fatto un uso del potere disciplinare "per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito" (SS.UU., n. 6277/2019).

Ne consegue che non può essere ravvisato, nel contegno utilizzato dal COA di Padova, alcun eccesso, né tantomeno uno sviamento, di potere.

Venendo al merito del ricorso, il ricorrente ha svolto le proprie difese sostenendo la correttezza del proprio operato allegando una corposa documentazione e rimarcando la veridicità di quanto dal medesimo affermato, facendo anche riferimento a plurime e diverse vicende e procedimenti, di natura sia disciplinare sia giudiziale, collegate alla fattispecie in oggetto quali asserite minacce e azioni intimidatorie poste in essere nei suoi confronti, nonché paventando una serie di reati che sarebbero stati commessi in danno allo Stato e ai lavoratori dal medesimo patrocinati nell'ambito del giudizio nei confronti di s.p.a.

Giurisprudenza ormai granitica sia della Suprema Corte di Cassazione sia di questo Consiglio, ritiene che il giudizio dinanzi al CNF non sia limitato alla sola verifica della legittimità del provvedimento adottato dal C.O.A., bensì esteso anche al merito cosicché nulla impedisce al giudice di legittimità di prendere in esame, qualora lo ritenesse necessario ed opportuno, tutta la documentazione prodotta nel corso del procedimento (cfr. ex multis, Cass., SS.UU. n. 15122/2013; CNF 27/2014; CNF 73/2014; CNF 147/2013).

Ciò posto, per quanto attiene alla valutazione dei fatti effettuata dal C.O.A. territoriale, sussiste in capo al Consiglio Nazionale Forense ampio potere discrezionale nella valutazione della conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel corso del procedimento (cfr, ex multis, CNF 126/2014; CNF 3/2014; CNF 141/2013).

A tal proposito, deve ritenersi adeguatamente compiuta e ponderata l'attività istruttoria svolta dal COA di Padova dal momento che la valutazione disciplinare è intervenuta, non già soltanto sulla base delle dichiarazioni dell'esponente, ma anche a seguito dell'analisi delle risultanze documentali e testimoniali acquisite agli atti del procedimento che rappresentano un criterio logico – giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria.

Ed invero, il COA di Padova giustificava il suo convincimento sulla scorta tanto della copiosa documentazione prodotta e analiticamente vagliata, quanto delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali, ivi comprese tutte quelle richieste dalla difesa dell'incolpato (ad eccezione del sig. del quale, in ogni caso, veniva stata acquisita la deposizione resa nell'ambito di un altro procedimento disciplinare, d'intesa con la difesa del ricorrente) con una motivazione non carente e certamente corrispondente ad un criterio logico –

giuridico, individuando, nel corpo del provvedimento oggi impugnato, specificamente quali sono gli elementi e le circostanze in base alle quali ha ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente.

Inoltre, con specifico riferimento al Capo A), la giurisprudenza domestica è costante nel ritenere che l'espressione tacciata di offensività riveste di per sé rilievo deontologico a prescindere dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell'esposto, né questa risulta discriminata dalla provocazione altrui ovvero dal diritto-dovere di difesa. Benchè l'avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni anche accesi nel sostenere la difesa della parte assistita, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza che ledono la dignità della professione forense, e ciò in quanto la libertà che viene riconosciuta alla difesa della parte non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti ed offensive nella dialettica processuale, con le parti e con il giudice, ma deve rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro. L'avvocato, infatti, ha il dovere, ai sensi dell'art. 52 ncdf, di comportarsi in ogni occasione con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e deve, in ogni caso, astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti ed offensive, la cui rilevanza deontologica non è esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare che, al più, rileva solo ai fini della determinazione della sanzione (CNF, n. 112/2018; CNF, n. 207/2012; CNF n. 136/2017). Con specifico riferimento al Capo C), la giurisprudenza domestica è conforme nel ritenere che l'invio di una lettera al giudice della causa riguardante il giudizio in corso integra, di per sé, la violazione del dovere di probità sancito dall'art. 5 cdf stante l'uso di un mezzo di comunicazione tra avvocato e giudice del tutto anomalo rispetto agli strumenti processuali consentiti dall'ordinamento e ciò indipendentemente dal contenuto della missiva stessa (CNF, n. 185/2013).

Risulta *per tabulas* che l'Avv. ha inviato una lettera, in data 31/05/2010, al Dott. Dalla Chiesa – giudice dinanzi al quale pendeva il procedimento ex art. 700 c.p.c. e, successivamente, del merito nell'ambito del giudizio di cui al capo A) – in cui il ricorrente, dopo l'incipit in cui esprime le ragioni della propria iniziativa rinvenibili nella necessità di chiarire "la realtà della mia azione a tutela permanente delle parti più deboli che assisto", chiede in post scriptum un incontro personale con il magistrato.

Correttamente, quindi, il COA di Padova ha ravvisato in detto contegno assunto dall'Avv. una violazione del codice deontologico gli articoli violati (art. 48,52 e 53) nella nuova formulazione prevedono tutti come sanzione edittale quella della censura.

L'Avvocato deve, sì, porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio assistito senza, tuttavia, travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme deontologiche.

P.Q.M

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2019;

IL SEGRETARIO f.to Avv. Rosa Capria IL PRESIDENTE f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 25 febbraio 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA Avv. Rosa Capria